

116 Trasformazione, fusione o scissione

Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.

4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

Documenti collegati:

[116 Trasformazione, fusione o scissione](#)

Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente | red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 116 Trasformazione, fusione o scissione 1. Se il piano

fine

116 Trasformazione, fusione o scissione

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello